REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, avv. Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

sentenza

riservata all'udienza del 7.4.2022, nella causa civile iscritta al n.2379/2020 R.G.C.A. e vertente

tra

Parte_1 [redacted] elettivamente [redacted] del Tronto alla [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione del 9.9.2020-

Attrice

contro

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [redacted] al [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 11.12.2020-

Convenuta.

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto del 9.9.2020, *Parte_1* conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' *Controparte_2*, al fine di sentirla condannare al pagamento in proprio favore dei danni subiti a causa di un'infezione sviluppatasi a seguito di un intervento chirurgico. Premetteva di aver subito danni a causa di una presunta imperizia e negligenza da parte degli operatori sanitari che l'ebbero in cura durante il ricovero ospedaliero presso l *Organizzazione_1* di *CP_1* reparto di *Org_2*, del 30.07.2016. Si costituiva la *CP_1* convenuta, contestando quanto dedotto.

Nel corso del giudizio, veniva acquisita la consulenza esperita in sede di ATP (proc. Ex art. 696 bis cpc, nrg 1201/2019 trib Teramo), venivano precisate le conclusioni e,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-858

su di esse, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'eccezione sollevata dall'azienda convenuta va disattesa.

"L*a perentorietà del termine di 90 giorni (dal decorso dei sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 8 L. 24/2017 e 696 bis c.p.c.) per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito, va intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare tali effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla procedibilità della domanda di merito*" (Tribunale Civile di Roma, sezione XIII, ordinanza del 29 settembre 2021).

L'art. 8 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli) ha introdotto per tutte le cause di responsabilità sanitaria un tentativo obbligatorio di conciliazione, nelle forme della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (ATP) o della mediazione, elevandolo a condizione di procedibilità della domanda giudiziale risarcitoria.

Nel caso in cui la parte abbia deciso di assolvere la condizione di procedibilità con il procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. (è questa l'ipotesi fisiologica prevista dalla legge Gelli), il successivo giudizio di merito andrà poi introdotto con ricorso ex art. 702 bis e svolto nelle forme del rito sommario di cognizione.

L'art. 8, comma 3, L. 24/2017 disciplina i rapporti tra la fase di ATP e il successivo giudizio di merito prevedendo che: "*Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile*".

La norma prevede dunque due termini: uno di sei mesi, qualificato espressamente come perentorio, che delimita temporalmente la durata massima della fase conciliativa, decorso il quale si considera in ogni caso verificata la condizione di procedibilità e quindi si può proporre la domanda giudiziale; un altro termine di novanta giorni, sulla cui natura il legislatore tace, che decorre dal deposito della relazione tecnica già svolta nella fase di ATP o in ogni caso dallo scadere del predetto termine semestrale, entro il quale va proposta la domanda giudiziale nelle forme del rito sommario di cognizione (domanda tempestiva).

L'art. 8 della legge 24/2017 ha sollevato alcuni problemi interpretativi riguardo:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-858

I) la *natura del termine di novanti giorni* (che decorre dal deposito della relazione tecnica o comunque dalla scadenza del termine semestrale dal deposito del ricorso) previsto dal comma 3 per introdurre il giudizio di merito;

II) gli *effetti derivanti dalla proposizione della domanda di merito oltre la scadenza del predetto termine di novanta giorni* (domanda tardiva).

Il Tribunale di Roma con l'ordinanza del 29 settembre 2021, il cui persorso logico giuridico questo giudice intende seguire, prende posizione in merito ai due problemi interpretativi posti dall'art. 8, comma 3, L 24/17 sopra richiamati (natura termine novanta giorni – effetti domanda tardiva).

Secondo il Tribunale di Roma, il termine di novanta giorni per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ai fini dell'introduzione del giudizio di merito è un termine perentorio, ma il rispetto del suddetto termine è funzionale esclusivamente a "*far salvi gli effetti della domanda*", quindi a preservare gli effetti sostanziali e processuali (interruzione termine prescrizionale, litispendenza, perpetuatio jurisdictionis, ecc.) della domanda introdotta con il ricorso per ATP, non alla procedibilità della domanda di merito.

Il Tribunale reputa infatti "*non è condivisibile l'opinione di chi intravede nelle norme in esame una «doppia condizione di procedibilità» dovendosi interpretare restrittivamente i limiti posti dal legislatore all'esercizio del diritto di azione, garantito dall'art. 24 Cost. alla luce della finalità conciliativa della controversia che – una volta fallito il tentativo precontenzioso di conciliazione- non verrebbe in alcun modo garantita dalla sollecita proposizione del giudizio di merito*".

Quindi, nel caso in cui sia stato attivato il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., la parte che voglia beneficiare della salvezza degli effetti sostanziali e processuali derivanti dal ricorso per ATP ha quindi l'onere – a prescindere dallo stato in cui si trova la consulenza – di promuovere il giudizio di merito (nelle forme del rito sommario) entro il termine di 90 giorni che decorre dalla scadenza del termine semestrale, anche nel caso in cui questa sia interessata a proseguire il procedimento ex art. 696-bis per conoscere l'esito della relazione e partecipare al tentativo di conciliazione.

Il giudizio di merito introdotto nelle forme del rito sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.) dopo la scadenza del suddetto termine di novanta giorni, è quindi comunque procedibile, ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-858

Va inoltre dichiarata utilizzabile la ctu esperita in sede di ATP nel pieno contraddittorio delle parti.

La stessa ctu, alle cui conclusioni questo giudice si allinea, ha affermato che la complicanza post operatoria emersa, (germi di Candida Albicans e Klebsiella Penumoniae riscontrati sulla ferita sternale) era senza dubbio legata alla presenza della patologia diabetica quale fattore predisponente, ma il ctu affermava che il processo infettivo non era presente all'atto del ricovero presso Divisione Cardiochirugia OC *CP_1* del 06/06/2016.

Conseguentemente all'intervento cardiochirurgico effettuato il 06/06/2016 la *Pt_1* sviluppava processo infettivo della ferita sternotomica che ha determinato la necessità di prolungate terapie antibiotiche, intervento di revisione della ferita chirurgica pregressa, ritenendo non rispettate le regole di asepsi allo scopo di evitare il processo infettivo.

Inoltre, le problematiche infettive correlate all'intervento cardiochirurgico rappresentavano evento prevedibile ma non prevenibile in riferimento alle condizioni della paziente (obesità, diabete mellito scarsamente controllato, BPCO, gravità dell'intervento effettuato), che comunque cagionavano alla *Pt_1* postumi permanenti globalmente valutabili in misura del 2-3% (due-tre) incidenti quali danno biologico. Affermava il ctu che vi era stata sofferenza soggettiva patita dalla periziata di grado lievemedio; che le lesioni sono state oggettivate dall'obiettività clinico-funzionale rilevata nel corso della degenza presso *Organizzazione_3 [...]* e dai riscontri dell'esame colturale; che non sussiste danno alla capacità lavorativa propria della periziata pensionata. La durata dell'inabilità temporanea biologica totale inerente le problematiche relative al processo infettivo è stata quantificata in giorni 60 (sessanta), non risultando sussistenti spese mediche.

Risulta, pertanto, provato che, in conseguenza dell'infezione e delle successive terapie messe in atto, la *Pt_1* subiva un prolungamento della prognosi ed un minimo danno estetico da ricondurre alla revisione della ferita chirurgica, che certamente non va quantificato come indicato da parte attrice.

La quantificazione dei danni andrà calcolata in base alla specifica tabella per lesioni cd "micropermanenti" (inferiori a 10 punti di danno biologico permanente) e così indicati: €.3.400,00 per 3 punti di invalidità permanente; €.5.400,00 per giorni 60 di invalidità temporanea totale, come accertato dal ctu, per un totale di €.8.800,00. Non può riconoscersi la personalizzazione del danno in quanto non provata, né le spese

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-858

mediche in quanto non documentate. Alla somma come sopra liquidata, vanno aggiunti gli interessi legali maturati dal sinistro al soddisfo e alla rivalutazione del danno dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da *[...]* *Pt_1* contro *CP_1*, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

-accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la *CP_1* al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.8.800,00 a titolo di risarcimento danni, oltre alla rivalutazione della somma dalla data della presente sentenza al soddisfo e agli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo;

-condanna la *CP_1* convenuta a rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €.4.257,00, di cui €.257,00 per esborsi ed €.4.000,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;

-pone definitivamente a carico della *CP_1* di *CP_1* le spese del ctu in sede di ATP.

Così deciso in Teramo il 7 ottobre 2022.

Il GIUDICE ONORARIO

(*Carla Fazzini*)

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-858